



COMUNE DI PORTOGRUARO

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(T.A.S.I.)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 19.05.2014

INDICE

CAPO 1 - ISTITUZIONE, AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI PASSIVI	3
<i>Art. 1 - Istituzione della I.U.C. e oggetto del regolamento</i>	3
<i>Art. 2 - Soggetto attivo</i>	3
<i>Art. 3 - Presupposto di applicazione</i>	3
<i>Art. 4 - Abitazione principale</i>	3
<i>Art. 5 - Soggetti passivi</i>	4
<i>Art. 6 - Base imponibile</i>	5
<i>Art. 7 - Obbligazione tributaria</i>	5
CAPO 2 - DETERMINAZIONE DELLA TASI	6
<i>Art.8 - Individuazione dei servizi indivisibili</i>	6
<i>Art.9 - Aliquote e detrazioni</i>	6
CAPO 3 - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	7
<i>Art.10 - Riduzioni</i>	7
<i>Art.11 - Riduzioni basate sull'ISEE</i>	7
<i>Art. 12 - Esenzioni</i>	7
CAPO 4 - COMUNICAZIONE - CONTROLLO - RISCOSSIONE	8
<i>Art.13 - Denunce</i>	8
<i>Art. 14 - Il Funzionario responsabile</i>	9
<i>Art. 15 - Poteri di controllo</i>	9
<i>Art. 16 - Versamento del tributo</i>	9
<i>Art. 17 - Accertamento e riscossione</i>	10
<i>Art. 18 - Importi minimi</i>	10
<i>Art. 19 - Sanzioni</i>	10
<i>Art. 20- Ravvedimento operoso</i>	11
<i>Art. 21- Ravvedimento lungo</i>	11
<i>Art. 22 - Rimborsi e compensazione</i>	11
<i>Art. 23 - Interessi</i>	12
<i>Art. 24 - Rateazione</i>	12
<i>Art. 25 - Riscossione ordinaria e coattiva</i>	12
<i>Art.26 - Regolamenti applicabili</i>	12
CAPO 5 - NORME TRANSITORIE E FINALI	13
<i>Art. 27 - Norme transitorie e disposizioni finali</i>	13
<i>Art. 28 - Entrata in vigore</i>	13

Capo 1- Istituzione, ambito di applicazione e soggetti passivi.

Art. 1 - Istituzione della I.U.C. e oggetto del regolamento

1. E' istituita nel Comune di Portogruaro l'imposta unica comunale (I.U.C.) ai sensi dell'art. 1 commi 639 e seguenti della legge n° 147/2013 e s.m.i..
2. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), oggetto di specifico Regolamento Comunale approvato con deliberazione del C.C. 8/2013 e s.m.i. e di una componente riferita ai servizi che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) disciplinata con apposito atto regolamentare e nel tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) oggetto del presente Regolamento.
4. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 1 commi 639-704 della legge n° 147/2013 e s.m.i., dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e dell'art. 1 commi 161-171 della legge n° 296/2006 e dal DPR n° 158/1999.
5. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni in materia.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 3 - Presupposto di applicazione

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 4 - Abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.Lgs. n° 201/211 convertito dalla legge n° 214/2011 per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, il trattamento relativo all'abitazione principale ed alle relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C3 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Sono considerate assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imu approvato con delibera del C.C. n° 8/2013 e s.m.i. :

- a. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
 - b. le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate.
5. Il trattamento previsto per l'abitazione principale si estende altresì, ai sensi dell'art. 1 comma 707 della legge n° 147/2013, alle seguenti ipotesi:
- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture 22 aprile 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n° 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 3.
2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
4. L'occupante versa la TASI nella misura pari al 10% dell'ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
5. Nella stessa percentuale si applicano le eventuali detrazioni stabilite dal Comune.
6. Con disposizione regolamentare adottata dal Comune ai sensi dell'art. 52 Dlgs. n° 446/1997 con la delibera di cui all'art. 9 che fissa la misura delle aliquote della TASI, a carico dell'occupante può essere stabilita una misura diversa, compresa tra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo.
7. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente tra la data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
8. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

9. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali intergrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del d.l. n° 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 214/2011.
2. La base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio.
3. Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n° 446/1997 potranno essere resi disponibili periodicamente e per zone omogenee i valori medi di riferimento a scopo meramente indicativo.
4. Tali valori non precludono l'ulteriore attività accertativa del Comune nel caso risulti un valore venale superiore.
5. In ogni caso, se viene dichiarato un valore superiore a quello previsto dal Comune al contribuente non spetta alcun rimborso per l'eccedenza dell'imposta versata.
6. In caso di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3 comma 1 lettere c), d) e f) del DPR n° 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. n° 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Ai sensi dell'art. 13 comma 3 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 la base imponibile è ridotta del 50% :
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo n° 42/2004;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Si applica l'art. 6 del "Regolamento per l'approvazione dell'IMU" approvato con deliberazione del C.C. n° 8/2013" e s.m.i.

Art. 7 - Obbligazione TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dalla data di inizio e/o variazione del presupposto impositivo di cui all'art. 3.
2. L'obbligazione tributaria termina nel giorno in cui si è concluso il presupposto impositivo di cui all'art. 3.
3. Il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni viene considerato per intero.

Capo 2 - Determinazione della Tasi.

Art. 8 - Individuazione dei servizi indivisibili.

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 682 lett. b) n. 2 il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

- Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale
- Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile
- Servizio gestione e manutenzione pubblica illuminazione
- Servizio verde pubblico
- Servizi cimiteriali
- Manutenzione strade

2. Il Comune con la deliberazione annuale di cui all'art. 9 con cui il Consiglio Comunale definisce le aliquote e le detrazioni, a norma dell'art. 1 comma 683 indica per ciascuno di tali servizi i costi alla cui copertura la TASI concorre.

Art. 9 - Aliquote e detrazioni

1. Il Consiglio Comunale approva entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote e le detrazioni TASI, in conformità con i servizi e i costi di cui all'art. 8, eventualmente differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

2. L'aliquota di base è pari all' 1 per mille.

3. Il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento con deliberazione del Consiglio Comunale a sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997.

4. La somma tra l'aliquota della TASI e l'aliquota dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altri minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili.

5. L'aliquota massima per il 2014 non può eccedere il 2,5 per mille.

6. Per lo stesso anno 2014 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi 4 e 5 per un ammontare non superiore allo 0,8% a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate a sensi dell'art. 4 detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011.

7. Con la delibera di cui al presente articolo il Consiglio Comunale può riconoscere detrazioni in favore dell'abitazione principale stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del

soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

3.

Capo 3 – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 10 - Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 679 della legge di stabilità il Comune con la delibera di cui all'art. 9 può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
 - a. abitazioni con unico occupante;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti a uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e. fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 682 della legge di stabilità, con la delibera di cui all'art. 9 il Comune può applicare altre riduzioni che possono anche tenere conto della capacità contributiva delle famiglie.

Art. 11 - Riduzioni basate sull'ISEE

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 682 della l. n° 147/2013 il Comune con la delibera di cui all'art. 9 può stabilire detrazioni che tengano altresì conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
2. In caso di compiuta attuazione si applica la normativa in materia di ISEE di cui al Dpcm n° 159 del 05.12.2013 e s.m.i.
3. Qualora sia stabilita la detrazione, per ciascun anno di imposta il contribuente che vuole usufruire del trattamento agevolato deve trasmettere entro il 31 dicembre al Comune di Portogruaro apposita istanza corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica richiesta per il calcolo dell'ISEE e relativa alla situazione reddituale dei 24 mesi antecedenti all'anno d'imposta di competenza.
4. L'agevolazione decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo.
6. La DSU ha validità un anno e deve essere ripresentata per ogni annualità d'imposta per la quale si chiede il trattamento agevolato. La DSU deve essere corredata dalla certificazione dell'ISEE effettuata ad opera dei soggetti autorizzati (CAAF convenzionati).
7. Il Comune può, in qualunque tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni.

Art. 12 - Esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. n° 16/2014 sono esenti dalla TASI :
 - a) Gli immobili posseduti dallo Stato;
 - b) Gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province , dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi tra detti Enti, dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

2. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7 comma 1 lettere b), c), d), e) f) ed i) del D.Lgs. n° 504/1992 ferma restando, ai fini dell'applicazione della lettera i), l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.l. n° 1/2012 convertito dalla legge n° 27/2012 e s.m.i.

Capo 4 - Comunicazione - controllo - riscossione

Art. 13 - Denunce

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio o cessazione del possesso dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. In caso di possesso e detenzione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei soggetti passivi .
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale l'occupante presenta la dichiarazione entro i 60 giorni successivi all'inizio del presupposto. In caso di variazione o cessazione, le stesse devono essere denunciate entro 60 giorni dal loro verificarsi.
5. La denuncia deve contenere
 - a) per le persone fisiche: l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi dei componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano o detengono l'immobile, dei loro eventuali rappresentanti legali e della relativa residenza.
 - b) per le persone giuridiche: della denominazione nonché della sede legale e dei dati fiscali del legale rappresentante.
6. La denuncia deve altresì obbligatoriamente indicare:
 - a. i dati catastali anche delle eventuali pertinenze;
 - b. l'ubicazione dell'unità occupata con il numero civico e l'eventuale interno, ove esistente;
 - c. la data di inizio o di variazione dell'occupazione o detenzione.
7. La denuncia deve essere sottoscritta con firma leggibile e presentata da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento. La denuncia può anche essere presentata via e-mail o PEC.
8. La denuncia di cessazione dell'occupazione delle aree scoperte o dei locali deve essere presentata entro 60 giorni dalla cessazione. In tal caso il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della cessazione.

9. In caso di ritardata denuncia di cessazione, si prende a riferimento la data della sua presentazione. L'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data indicata quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri (con idonea documentazione) di non avere continuato il possesso o l'occupazione delle aree e dei locali oltre la data indicata. In carenza di tale dimostrazione documentale l'obbligazione tributaria cessa dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

6. La denuncia è redatta su modello messo a disposizione dal Comune.

7. Le denunce nonché le tipologie di atti, verranno determinate nel dettaglio con apposito provvedimento interno.

8. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

Art. 14 - Il funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1 comma 692 della legge n° 147/2013 il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a detta attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 15 - Poteri di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.

2. Nell'esercizio di detta attività, il Comune o il soggetto affidatario effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.

3. Il Comune o il soggetto affidatario inoltre può utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune, e, previo accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete;

4. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle maggiori somme verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.

Art. 16 - Versamento del tributo

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 688 della legge n° 147/2013 il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17 in quanto compatibili.

2. E' consentito il pagamento in unica soluzione.

3. Le scadenze di pagamento vengono definite per legge. In caso contrario sono stabilite con la delibera di cui all'art. 9.

4. Il pagamento della TASI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. L'imposta è dovuta in proporzione al periodo in cui si è protratto il possesso o la detenzione. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero

Art. 17 - Accertamento e Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.
2. Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, può inviare modelli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio degli stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta alle scadenze.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della legge n° 296/2006.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 164 della legge n° 296/2006 l'atto di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale la tariffa si riferisce.

Art. 18 - Importi minimi

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della legge n° 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto è fissato nella misura di € 5,00.
2. Il limite previsto nel comma 1 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di ravvedimento operoso.
4. Non si fa luogo a rimborso qualora l'entità della somma pagata in più non sia superiore a € 5,00.
5. Il limite minimo per l'emissione di atti impositivi, per l'accertamento, la riscossione coattiva e l'iscrizione a ruolo, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina dell'autotutela in materia di tributi locali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 69/1998 e modificato con deliberazione del C.C. n° 28/2004 è fissato in come segue:
 - In € 10,33 per le fattispecie imponibili diverse dalle aree edificabili;
 - In € 25,82 per le aree edificabili

Art. 19- Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n° 471/1997 in caso di parziale, ridotto od omesso versamento si applica la sanzione pari al 30% dell'importo non versato. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.Lgs. n° 472/1997.
2. Ai sensi dell'art. 1 commi 696-701 della legge n° 147/2013 si applicano le seguenti sanzioni graduate in relazione alla gravità delle violazioni commesse nel modo seguente:
 - a) per l'omessa presentazione della denuncia di cui all'art. 13 del presente Regolamento si applica la sanzione dal 100% al 200% dell'importo non versato con un minimo di € 50,00;

b) per l'infedele presentazione della denuncia si applica la sanzione dal 50% al 100% dell'importo non versato con un minimo di € 50,00;

c) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 15, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 lett. a) e b) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi

4. Le sanzioni sono irrogate per ogni anno in cui è accertata l'evasione, sino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla commessa violazione.

5. Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

6. Il Comune può deliberare circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 161 a 170 della legge n° 296/2006;

Art. 20 - Ravvedimento operoso

1. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n° 472/1997 e dall'art. 13 D.Lgs. n° 471/1997, la sanzione prevista per il mancato o parziale versamento è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nel modo seguente:

a) 0,2% giornaliero dell'importo dovuto se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza;

b) al 3,00 % dell'importo non versato se il pagamento viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla scadenza;

c) al 3,75 % dell'importo non versato se il versamento avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Il presente articolo si intende automaticamente adeguato in caso di modifiche normative alle misure delle sanzioni previste dall'istituto del ravvedimento operoso di cui al richiamato art. 13 D.Lgs. n° 472/1997.

Art. 21 - Ravvedimento 'lungo'

1. In base all'art. 10 del 'Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali' approvato con deliberazione del C.C. n° 103/2011 le sanzioni sono ridotte al 7,5% dell'importo non versato se la regolarizzazione delle violazioni avviene a seguito di attività di controllo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza ma prima della notificazione dell'atto di accertamento o di irrogazione della sanzione ovvero nel caso in cui non siano rispettati i termini di cui all'art. 42 in materia di ravvedimento operoso ordinario.

Art. 22 - Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 167 della legge n° 296/2006 su espressa richiesta del contribuente le somme a credito possono essere compensate con gli importi a debito dovuti dal contribuente stesso al Comune a titolo di TASI.
4. A tal fine il contribuente deve presentare apposita istanza contenente la volontà di adempiere le proprie obbligazioni tributarie utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere l'indicazione esatta ed analitica dell'importo del credito e dell'importo del debito
5. Non è ammessa la compensazione con altri tributi comunali.

Art. 23 - Interessi

1. Ai sensi del 'Regolamento generale sulle Entrate Tributarie e Patrimoniali' approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 33/2007, sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi nella misura del 2,75%, pari all'interesse moratorio stabilito per le imposte erariali con d.m. 27.06.2003.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 24 - Rateazione

1. Sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. n° 218/1997, il versamento delle somme dovute in base agli atti impositivi notificati può essere effettuato in forma rateale anche senza l'applicazione di maggiorazione d'interessi.

Art. 25 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il Comune o l'affidatario provvedono alla riscossione ordinaria e coattiva della TASI secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 26 - Regolamenti applicabili

1. Si applicano in quanto compatibili i seguenti Regolamenti comunali:
 - "Regolamento per l'adesione all'accertamento" approvato con deliberazione del C.C. n° 146/1998 e s.m.i.;

- “Regolamento delle entrate tributarie e patrimoniali” approvato con deliberazione del C.C. n° 33/2007 e s.m.i.;
 - “Carta dei diritti del contribuente” approvata con deliberazione del C.C. n° 43/2001 e s.m.i.;
 - “Regolamento per la disciplina dell’autotutela in materia di tributi locali” approvato con deliberazione del C.C. n° 69/1998 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n° 28/2004 e s.m.i.;
2. Si intendono autonomamente richiamate ed applicate nuove disposizioni regolamentari rilevanti che dovessero successivamente intervenire.

Capo 5 - Norme transitorie e finali

Art. 27 - Norme transitorie e disposizioni finali

1. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
4. L’entrata in vigore di nuove norme di rango superiore contrastanti o modificatrici di disposizioni vigenti comporta l’adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a partire dalla data del **1° Gennaio 2014**.